

Istituto Comprensivo Statale "G. Gamerra"

Via Ximenes n 1 – 56121 Pisa - Tel. 050982088 C.F. 80005590502 C.M. PIIC81800R

piic81800r@istruzione.it - piic81800r@pec.istruzione.it www.icgamerra.edu.it

I sottoscritti
genitori/tutori/affidatari dell'alunno/a frequentante la
classeSezdella scuola sec. di I grado di Riglione/Putignano, minore di anni 14, in
considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di
autoresponsabilizzazione
AUTORIZZANO
ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017,
l'Istituto Comprensivo "G. Gamerra" a consentire l'uscita autonoma dell'alunno/a
dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
La presente autorizzazione è valida per l'intero l'anno scolastico 2024/2025.
E' fatta salva la possibilità di formale revoca da parte dei sottoscritti, anche in considerazione di eventuale
modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della presente autorizzazione.
DATA FIRME

SI RIPORTA PER PRATICITA' DI RIFLESSIONE IL TESTO DELLA NORMA APPROVATA

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »